

**ESPROPRIAZIONE: Indennità - Affittuario coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva ex art. 17 L. n. 865 del 19714 - Natura aggiuntiva - Conseguenze.**

**Cass. civ., ord. 13 gennaio 2021, n. 394** (Pres. Tirelli; Rel. Campese)

- in *Guida al Diritto*, 15, 2021, pag. 49.

*“[...] In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost.” [...]*”.

***Svolgimento del processo***

Che:

1. Con sentenza del 10 marzo 2015, la Corte di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, dichiarava di spettanza degli attori, a titolo di indennità di esproprio del terreno iscritto al foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS) del Comune di Collegno, già di proprietà di C.V., la somma differenziale fra la somma capitale di Euro 564.200,00 e la somma eventualmente depositata a tale titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre gli interessi legali fra la somma differenziale dal 20 luglio 1989, al deposito.
2. La Corte di appello di Torino, dopo avere richiamato i principi affermati dalle due sentenze di rinvio di questa Corte (la n. 12354 del 1999 e la n. 20760 del 2012), ha recepito i criteri di stima elaborati dal CTU, ritenendo infondati i rilievi sollevati alle risultanze peritali di entrambe le parti, e, quanto alla porzione di cava, in disuso all'epoca dell'esproprio e in parte già scavata; ha rilevato il volume ancora scavabile e individuato la tipologia di materiale lapideo estraibile; ha rilevato il prezzo unitario al quale tale materiale avrebbe potuto essere venduto, moltiplicato tale valore per il volume, quantificato i costi complessivi ed unitari per mc. estratto, determinato il reddito complessivo ricavabile dall'estrazione, quantificato in percentuale il profitto dell'imprenditore ordinario che si occupava dell'estrazione, quantificato il valore della cava come differenza fra il ricavo ottenibile dalla vendita del materiale ancora estraibile e tutti i costi di estrazione, compreso il

profitto dell'imprenditore ordinario e ha condiviso il conteggio che calcolava la distanza da strada in metri 20; per quanto riguarda la restata porzione agricola, la Corte, condividendo le risultanze peritali, ha considerato il valore di mercato, tenuto conto delle caratteristiche essenziali del fondo in relazione alla sua potenziale utilizzazione economica.

3. La società Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a sei motivi.

4. C.A., C.E. e G.B.E.T. resistono con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### ***Motivi della decisione***

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 1 e 4; art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa pronuncia sulla domanda di detrazione dall'indennità di esproprio della somma già corrisposta al fittavolo coltivatore diretto in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 1181/1993.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Nel caso di specie, infatti, la domanda di cui la società ricorrente lamenta l'omesso esame è stata ritenuta espressamente assorbita dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12354/1999, nella parte in cui ha affermato che "L'accoglimento, nel senso di cui sopra, del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, ed esplica rilevanza assorbente:....3) rispetto al contenuto di critica di cui al ricorso incidentale, che investe:... c) la mancata detrazione dell'indennità risultante dovuta al proprietario di quella corrisposta al fittavolo, giustificata nel contesto motivazionale censurato con l'affermazione che trattasi di "indennità diverse per natura e per funzione, dovute a soggetti diversi e quindi non compensabili ex art. 1243 c.c., comma 1" (paragrafo 3, pagine 13 e 14).

A ciò va aggiunto che la domanda di detrazione dall'indennità di esproprio della somma già corrisposta al fittavolo coltivatore diretto è stata formulata espressamente alla Corte territoriale, perchè riportata a pag. 3 della sentenza n. 1604 del 18 aprile 2006, nelle conclusioni dell'appellato e che, nel successivo ricorso per cassazione promosso dai proprietari, la società Centro Intercomunale di Igiene Urbana aveva formulato ricorso incidentale, con il quale nulla aveva dedotto sulla domanda di detrazione dall'indennità di esproprio delle somme corrisposte al fittavolo coltivatore diretto.

1.3 Ciò posto, va rilevato che la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia e si verifica, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per

sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass., 16 maggio 2012, n. 7663).

1.4 E tuttavia, anche esaminando nel merito la questione, deve richiamarsi il principio stabilito da questa Corte, cui in questa sede si intende dare continuità, che "In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene abitato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost." (Cass., 3 giugno 2016, n. 11464).

Al riguardo, tenuto conto anche dei rilievi spesi nella memoria difensiva dal Centro Intercomunale di Igiene Urbana, va evidenziato che, nella sentenza richiamata, questa Corte ha affermato che:

- il quadro complessivo sulla determinazione dell'indennità di esproprio, con riferimento alla disciplina positiva e agli orientamenti giurisprudenziali, era notevolmente mutato rispetto a quello esistente all'epoca in cui era stata emessa la decisione della Corte Cost., 9 novembre 1988, n. 1022, che aveva evidenziato che non era ipotizzabile una maggiorazione che conduceva l'indennizzo al di là del valore venale, nel caso di cessione volontaria, non soltanto perchè lo impediva l'art. 42 Cost., comma 3, ma anche perchè veniva a mancare un interesse del proprietario, costituzionalmente rilevante. Il proprietario non poteva, infatti, pretendere dall'espropriante un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una vendita tra privati;

- non poteva omettersi di rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 febbraio 1988, n. 262, aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, sollevata in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., affermando che all'espropriante spettava la valutazione "degli aspetti economici e finanziari" del ricorso alla procedura espropriativa mentre, d'altra parte, doveva riconoscersi che era meritevole di tutela la condizione di chi aveva impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo ed era costretto ad abbandonarlo a seguito dell'espropriazione";

- sulla base del riferimento contenuto nella citata decisione n. 1022 del 1988 della Corte costituzionale si era formato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indennità aggiuntiva avrebbe dovuto essere detratta da quella spettante al proprietario allorchè quest'ultima doveva essere determinata in base al valore venale del bene espropriato (Cass., 30 giugno 2014, n. 14782; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21434, in cui si afferma trattarsi di "un'aggiunta premiale in considerazione del valore costituzionale del lavoro, che semmai trova un limite a favore dell'espropriante, costituito dal valore venale del bene"; Cass., 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 29 luglio 2005, n. 15936);
- collocandosi tale impostazione in un'ottica che, in un certo senso, privilegiava la posizione dell'espropriante (nel senso che il valore del bene ablato costituiva un limite garantito dall'art. 42 Cost.), la somma effettivamente corrisposta a titolo di indennità di espropriazione, ove decurtata dell'importo spettante agli affittuari a titolo di indennità aggiuntiva, veniva ad essere inferiore a quel valore venale cui deve l'indennità di espropriazione doveva tendenzialmente corrispondere nell'attuale quadro normativo, delineatosi in conformità ai principi e alla giurisprudenza Cedu, soprattutto a seguito dell'abrogazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per effetto delle note decisioni della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007; - non poteva, quindi, escludersi che l'espropriante, in determinate ipotesi, poteva andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - che complessivamente superavano il valore di mercato del bene ablato, soprattutto ove si considerava che in tali casi la procedura espropriativa incideva su diritti del tutto autonomi rispetto al diritto di proprietà;
- l'eventuale corresponsione di un indennizzo complessivamente superiore al valore del bene, di conseguenza, non poteva ritenersi corrisposto in violazione del limite individuato, sulla base del citato orientamento, nell'art. 42 Cost., allorchando detto limite fosse superato non dall'indennità di espropriazione, bensì al fine di corrispondere un'indennità, non a caso definita "aggiuntiva", destinata a ristorare un pregiudizio ulteriore, ritenuto dallo stesso legislatore meritevole di tutela, che - potendo per altro riguardare, come nella specie, anche soggetti diversi dal proprietario - era comunque da annoverare fra le conseguenze del procedimento ablativo;
- rilevanza decisiva assumeva l'autonomia che l'indennità aggiuntiva aveva avuto sin dall'inizio, nel senso che, indipendentemente dal diritto di proprietà e dagli altri diritti reali sul fondo espropriato, per i quali appariva appropriato il riferimento al principio dell'unicità dell'indennità di esproprio, essa, al contrario, trovava fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicuravano alla posizione del lavoratore, garantendo fra l'altro che la sua retribuzione fosse in ogni caso sufficiente ad

assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (Corte Cost., 2 luglio 1972, n. 155);

- la stessa evoluzione del quadro normativo deponeva nel senso sopra indicato, poichè il legislatore, nel modificare con la L. n. 244 del 2007 l'art. 37 del D.P.R. n. 327 del 2001, nel senso di prevedere la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale del bene, aveva lasciato inalterato il comma 9, il cui tenore letterale ("spetta anche un'indennità pari al valore agricolo medio"), non consentiva dubbi sulla natura "aggiuntiva" dell'indennità in esame, da porsi a carico dell'espropriante.

Dai principi sopra esposti, ne discende, quindi, l'infondatezza anche nel merito della censura esposta dalla società Centro Intercomunale di Igiene Urbana, dovendosi ritenere la natura aggiuntiva dell'indennità spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato e l'autonomia di detta indennità, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicurano alla posizione del lavoratore, rispetto all'indennità di espropriazione.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello applicato come paradigma di riferimento per la corretta stima del valore venale delle aree agricole nell'ambito delle procedure espropriative il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, norma, secondo l'assunto della stessa società ricorrente, non direttamente applicabile perchè emanata successivamente).

2.1 La censura è inammissibile perchè formulata per la prima volta in questa sede.

Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d'ufficio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).

Va precisato che si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l'applicabilità, ad elementi di fatto

non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 27 novembre 1999, n. 13256; Cass., 13 febbraio 1996, n. 1084).

Inoltre, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implicino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319) In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito, essendo preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., 12 settembre 2007, n. 19164; Cass., 9 luglio 2013, n. 17041, citata).

2.2 Ed invero, nella decisione impugnata la questione prospettata con la dedotta censura non risulta in alcun modo esaminata, ragion per cui deve ritenersi che essa sia stata proposta per la prima volta in questa sede.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 324 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, con riguardo alla violazione del giudicato sulla capacità della cava, dato che la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1604/2005 del 20 ottobre 2005 aveva accertato che il CTU aveva indicato l'indennità di espropriazione per porzione di terreno di mq. 29820 già adibita a cava in Euro 131.406,90; si trattava di calcolo che, anche se la Corte di Cassazione aveva ritenuto indebiti i parametri del riempimento dello scavo e del valore dell'area a avvenuta sua sistemazione, si basava sulla quantificazione della residua capacità estrattiva della cava, così calcolata nella CTU a firma dell'Arch. F. datata 6 maggio 2002, con la conseguenza che la somma dovuta era pari a 23.240,60 Euro, ben inferiore alla somma di Euro 41.060,00 determinata nella sentenza impugnata.

3.1 Il motivo è fondato.

3.2 La Corte di Cassazione richiamata, nella sentenza n. 20760/2012, resa tra le parti, ha affermato, a pagina 13, che "i giudici del rinvio hanno irreprensibilmente accertato, in base al condiviso e recepito esito della ctu, l'entità della residua capacità estrattiva della cava, entità che con inammissibili generici e nuovi rilievi la società CIDIU contesta nel punto a) dell'unico motivo del suo ricorso incidentale". La Corte ha, poi, precisato che i giudici del rinvio avevano errato nel privilegiare il dato induttivo e riduttivo tratto dalla rendita conseguita da pregressi e non in corso rapporti di affitto a terzi (dovendosi di contro il valore pieno di mercato della cava, ragguagliandolo alle relative potenzialità materiali ed economiche e alla sua condizione di libertà del bene produttivo) e nel non avere chiarito le ragioni dell'inclusione di tali ulteriori parametri rappresentati

dal riempimento dello scavo e dal valore dell'area ad avvenuta sua sistemazione, voci che in linea di principio non avrebbero dovuto essere contemplate.

Nel punto a) del ricorso incidentale, la società ricorrente contestava che in relazione alla porzione destinata a cava in disuso fosse apprezzabile una residua redditizia potenzialità estrattiva pari mc. 30.000.

La Corte di appello, nella sentenza n. 1604/2005, del 20 ottobre 2005, a pagina 8, riporta il valore dell'indennità di espropriazione determinato dal CTU per la porzione di terreno adibita a cava in Euro 131.406,90.

Si tratta di una somma che è stata determinata utilizzando come parametro la residua capacità estrattiva della cava, come specificata dal CTU, Arch. F. datata 6 maggio 2002, in mc. 30.000.

3.3 La Corte di appello, a pagina 8 del provvedimento impugnato in questa sede, ha evidenziato che il CTU, correttamente quanto alla porzione di cava, aveva dato atto che era in disuso all'epoca dell'esproprio ed in parte già scavata e aveva proceduto a rilevare il volume ancora scavabile, individuare la tipologia di materiale lapideo estraibile, rilevare il prezzo unitario al quale tale materiale avrebbe dovuto essere venduto, moltiplicare tale valore per il volume, quantificare i costi complessivi ed unitari, per mc. estratto, determinare il reddito complessivo ricavabile dall'estrazione, quantificare in percentuale il profitto dell'imprenditore ordinario che si occupava dell'estrazione, quantificare il valore della cava come differenza tra il ricavo ottenibile dalla vendita del materiale ottenibile dalla vendita del materiale, ancora estraibile, e tutti i costi di estrazione, compreso il profitto dell'imprenditore ordinario.

La Corte di appello, inoltre, ha affermato che la quantificazione del volume di materiale ancora estraibile dalla cava presupponeva la determinazione della distanza da strada, se 20 metri o 30 metri, che era questione giuridica correttamente rimessa al giudicante dal CTU che aveva prospettato due differenti opzioni (mc. 53.002 nell'ipotesi di distanza di 20 metri e mc. 18.689 nell'ipotesi di distanza di 30 metri); questione che era stata risolta dalla Corte, in assenza e di ragioni tecniche individuate dal CTU inerenti alla natura dei suoli che imponessero o consigliassero una fascia maggiore di rispetto, sulla scorta del dato normativo e specificamente del D.P.R. n. 128 del 1959, art. 104, che prevedeva in 20 metri la distanza minima da rispettare.

3.4 Ciò posto, deve affermarsi che sull'entità della residua capacità estrattiva, calcolata in 30.000 mc., si è formato il giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche in questa sede (Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534).

Ed infatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse

pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., 7 aprile 2009, n. 8379).

La Corte di appello ha, quindi, errato nel rideterminare la residua capacità estrattiva della cava in mc. 53.002 (tenuto conto della distanza della cava dalla strada di 20 metri) per complessivi Euro 41.060 (in ragione del reddito unitario ricavabile dall'estrazione uguale a L/1.875, abbattuto dal CTU del 20%, per tenere conto della situazione soggettiva ed uguale L/mc. 1.500, pag. 9 della sentenza impugnata).

Si tratta, infatti, di una statuizione (capacità estrattiva individuata in mc. 30.000) coperta da giudicato interno.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1856, art. 39 (rectius: 1865); della L.R. 1 Piemonte n. 69 del 1978, art. 7; art. 324 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla mancata considerazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, dell'obbligo di ripristino ambientale della cava e del relativo onere economico.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1856, art. 39 (rectius: 1865) e della L.R. Piemonte n. 69 del 1978, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla mancata considerazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, della non sfruttabilità a cava delle aree necessarie alle rampe di accesso al fondo di evacuazione.

5.1 I motivi vanno trattati unitariamente perchè inammissibili per la stessa ragione.

5.2 Con riguardo alla mancata considerazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, dell'obbligo di ripristino ambientale della cava e del relativo onere economico, la Corte di appello, dopo avere affermato che la maggior parte delle critiche avanzate al Collegio erano state già presentate dal CTP al CTU in sede di operazioni peritali e che il CTU aveva debitamente ponderato e riposto a tali osservazioni motivando il proprio dissenso, con riguardo specifico alla mancata considerazione dell'incidenza del ripristino ambientale, ha evidenziato che il CTU aveva fatto notare, che conteggiare il costo del ripristino ambientale, implicava anche conteggiare i ricavi ottenibili dal riempimento, computo che tuttavia, postulava, l'avvenuto riempimento dello scavo e dunque una diversa destinazione, laddove la sentenza di rinvio aveva chiaramente imposto non doversi considerare l'ipotesi del riempimento, agli effetti del valore, ma solamente la redditività quale cava.

La Corte di appello, inoltre, ha precisato che non vi era alcuna contraddittorietà con la perizia a firma dell'Arch. F., poichè la parziale variazione dei criteri di stima era stata necessitata dalla prescrizione della Cassazione, in sede di rinvio, di escludere ogni valutazione del lucro da riempimento ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, con conseguente impossibilità

di utilizzare tale ipotesi anche ai fini di deprezzamento; che, in ogni caso, il CTU aveva in concreto valutato anche gli oneri di produzione, fra cui erano state inserite eventuali spese di recupero ambientale; che nel caso in esame doveva essere valutato il valore del terreno considerando la sua natura e la funzione di potenziale cava e non già il valore della cava in rapporto alle spese sostenute da un imprenditore che volesse esercitare la cava stessa perchè così facendo sarebbero state violate nuovamente le prescrizioni della sentenza di rinvio.

5.3 Sulla mancata considerazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, della non sfruttabilità a cava delle aree necessarie alle rampe di accesso al fondo di evacuazione, la Corte di appello ha condiviso le motivazioni del CTU e ha affermato che il volume estraibile era stato calcolato in assenza di un progetto di escavazione, sulla scorta di una mera ipotesi progettuale che consentiva di disporre di dimensioni e volumi solamente indicativi, che solo in sede esecutiva avrebbero potuto essere determinati con precisione e che la differenza tra il volume calcolato dal CTU e quello calcolato dal CTP (per la sola ipotesi di distanza di 30 metri dalla strada) era peraltro così irrisoria, rispetto all'entità generale dello scavo, da rendere irrilevante la questione, in concreto.

5.4 Alla luce delle specifiche motivazioni della Corte di appello, il dedotto vizio di motivazione si risolve, nella prospettazione della società ricorrente, in un diverso apprezzamento delle circostanze esaminate dal C.T.U. e condivise dalla Corte di merito, basato su generici riferimenti probatori e soggettive interpretazioni esulanti dal sindacato di legittimità (Cass., 24 ottobre 2013, n. 24131).

E', quindi, evidente che la censura di violazione di legge formulata dalla società ricorrente sottende una critica nel merito alla valutazione operata dalla Corte territoriale, che non può essere sindacata in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti attualmente consentiti dalla legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nè sussiste la censura motivazionale con riferimento alla formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro nemmeno richiamato, che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con il conseguente corollario che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del

semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15486).

5.5 Peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che la società ricorrente non ha contestato specificamente le ragioni del decidere che la Corte di appello ha posto a fondamento della pronuncia impugnata.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l'onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

6. Il sesto motivo, con il quale la società ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1856, art. 39 (rectius: 1865), del D.P.R. n. 128 del 1959, art. 104 e della L.R. n. 69 del 1978, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla capacità di estrazione residua della cava, in funzione della distanza minima da rispettare dalla strada, deve ritenersi assorbito in ragione del giudicato interno formatosi sulla statuizione della capacità estrattiva della cava.

7. In conclusione, il terzo motivo va accolto, va rigettato il primo motivo, dichiarati inammissibili il secondo, il quarto e il quinto, assorbito il sesto.

In accoglimento del terzo profilo di censura, la decisione della Corte territoriale deve essere cassata siccome erronea e pronunciata in applicazione di un'errata regula iuris.

In questa sede, peraltro, la vertenza può essere decisa anche nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti in fatto, determinando l'indennità di esproprio per la cava, in ragione della residua capacità estrattiva pari a 30.000 mc., operando il seguente calcolo: mc. 30.000 x Lire mc/1500, in Euro 23.240,60 (vecchie Lire 45.000.000).

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite e della complessità delle questioni affrontate, vanno interamente compensate tra le parti.

### ***P.Q.M.***

La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo, il quarto e il quinto, assorbito il sesto; accoglie il ricorso in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina l'indennità di esproprio per la cava in Euro 23.240,60 (vecchie Lire 45.000.000).

Compensa le spese processuali tra le parti.

### ***Conclusionione***

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021